



Prot. n. 3024/2026

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO IN UDIENZA
IN ORDINE AL CONCORDATO IN APPELLO

Art. 599 bis comma 4 c.p.p.

IL PROCURATORE GENERALE

Ritenuto:

che, anche a seguito delle modifiche della disciplina del concordato ex art. 599 bis c.p.p. ed altre novità normative introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, occorra procedere ad un aggiornamento dei criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati in udienza, come stabiliti nei precedenti provvedimenti in materia ad opera del Procuratore Generale;

che, a tal fine, si è proceduto al confronto con i magistrati dell'Ufficio e i Procuratori della Repubblica nel distretto, rispettivamente nelle assemblee del 10 marzo 2026 e del 7 aprile 2026, oltre che con i Presidenti di Sezione della Corte di Appello cui sono state esposte le indicazioni emergenti dalle predette riunioni;

che, in particolare, la previsione di termini di decadenza rende ancor più utile la predisposizione di chiari criteri di orientamento, per agevolare la formazione degli accordi e realizzare una delle principali funzioni dell'istituto, cioè l'effetto deflattivo sul sistema della giustizia penale, che vede ancora un cospicuo ricorso al giudizio di secondo grado; malgrado vi siano a disposizione della parti altri strumenti che già in primo grado consentirebbero di garantire un risultato analogo a quello del concordato ex art. 599 bis c.p.p.

che, peraltro, occorre evitare che l'utilizzo in sequenza di meccanismi premiali diretti alla deflazione possa incentivare in realtà il percorso giudiziario e quindi allungarne i tempi, svilendo peraltro lo sforzo di accertamento e di adeguata sanzione impiegato dal Giudice in primo grado;

che, comunque, deve evidenziarsi l'ampio campo di applicazione dell'istituto del concordato essendo state eliminate le disposizioni che ponevano preclusioni sia oggettive che soggettive e dunque come sia possibile pervenire ad accordi sulla pena anche per i gravi delitti indicati dall'abrogato comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p. ;

che, pertanto, si dispone quanto segue, sia sul piano organizzativo interno, sia sul piano del merito della valutazione, fermo restando il principio, opportunamente richiamato dalla stessa normativa, della piena autonomia del magistrato del pubblico ministero in udienza.

i)

Interlocuzioni con il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale, Il Procuratore della Repubblica

La tipologia di reati, nonché la complessità dei procedimenti, su cui può intervenire l'accordo ex art. 599 bis c.p. , senza alcuna preclusione come ora previsto, suggerisce attenta ponderazione degli interessi tutelati, anche in considerazione delle conseguenze che possono incidere sul principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, specie se le fattispecie penali tutelino valori costituzionalmente rilevanti. L'obiettivo deflattivo alla base di eventuali concordati può richiedere valutazioni delicate che è opportuno sottoporre al Procuratore Generale anche in vista della unitarietà dell'azione dell'Ufficio, onde evitare creazione di precedenti discordi. Si dovranno sottoporre quindi alla attenzione del Procuratore Generale per un leale confronto:

- a) i reati di competenza della Corte di Assise di Appello
- b) i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (in particolare in materia di criminalità organizzata)
- c) i procedimenti eventualmente segnalati in sede di assegnazione come di interesse rilevante secondo i parametri di cui al progetto organizzativo.
- d) I procedimenti di cui al punto iv) seguente

In ogni altro caso previsto di seguito, una previa consultazione con Il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale andrà considerata sotto il mero profilo di opportunità. Analogamente, per i procedimenti di cui sub c) è suggerita interlocuzione con il Procuratore della Repubblica o il rappresentante dell'accusa nel primo grado.

ii)

Ambito del concordato

Il concordato può essere esteso, in assenza di preclusione normativa ed anzi nella *ratio* della , anche alle proposte che riguardano solo alcune imputazioni, risultando quindi il concordato

parziale dal punto di vista oggettivo ovvero, dal punto di vista soggettivo, in caso di pluralità di soggetti imputati, anche non concorrenti, l'accordo può riguardare singole posizioni.

Il concordato può riguardare altresì la derubricazione del reato o una diversa qualificazione giuridica del fatto, oltre che la concessione di attenuanti. Nel caso in cui all'accoglimento della proposta si determini il venir meno della ostatività del reato o la possibilità di accedere a pene sostitutive è suggerito il confronto con il Procuratore Generale o l'Avvocato Generale, sempre che si tratti di reati a trattazione prioritaria o di rilievo (v. sopra al punto i)

Non si ritiene possibile, all'esito del confronto di cui in premessa, un concordato che preveda accoglimento di motivi con esito assolutorio (insussistenza del fatto, mancanza elemento psicologico o non commissione), potendosi soltanto formulare conclusioni congiunte con il Difensore. Altre formule liberatorie (prescrizione, improcedibilità) possono invece formare oggetto di concordato. Nessuna preclusione deve ritenersi infine per il concordato sulla applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. implicando comunque riconoscimento di responsabilità.

iii)

Criteri di valutazione sulla entità della sanzione

Quanto al concordato sulla entità della sanzione in caso di giudizio ordinario, è da escludere accordo che comporti riduzione di pena superiore ad un terzo della pena applicata in primo grado, salvo casi di manifesta sproporzione e/o allegazioni di particolari situazioni personali o sociali che inducono ad una più aderente determinazione della pena ai fini della riabilitazione del condannato. Analogamente, l'allegazione di un percorso riabilitativo in atto, serio e comprovato, può essere preso in considerazione. Le situazioni cui si fa riferimento per la riduzione della pena oltre la misura indicata debbono tuttavia porsi con il carattere della eccezionalità.

In caso di sanzione irrogata a seguito di giudizio abbreviato, non potrà concordarsi riduzione in misura superiore a 1/6, pena la perdita di effetto deflattivo dell'istituto. Resta salva la discrezionalità per una deroga in casi eccezionali.

Nel caso di procedimenti complessi, caratterizzati da rilevante numero di imputati, la valutazione del concordato potrà tener conto e solo in tal caso della possibilità di pervenire a definizione dell'intero procedimento, venendo in evidenza in maniera preponderante il fattore deflattivo.

Nei procedimenti dinanzi la sezione della Corte di Appello per i minorenni, si verificherà l'andamento del programma rieducativo prima di determinarsi al concordato.

iv)

Disposizioni particolari e finali

Va ribadita la particolarità dei procedimenti per reati in violazione degli artt. 2 e 3 della Cedu, come già previsto in precedenti determinazioni di questo Ufficio. Tali procedimenti sono oggetto di

adempimento di obblighi positivi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che fra l'altro richiedono effettività della sanzione in funzione della necessaria deterrenza. Si intendono richiamate pertanto le disposizioni di cui al Protocollo di intesa distrettuale 18.06.2026 al par. 3, fra cui : è da escludere applicazione di benefici quale la sospensione condizionale della pena, ovvero applicazione dell'art. 131 bis c.p. perché incompatibili con la effettività. Esclusa in linea di principio la riduzione di pena per il delitto di cui all'art. 613 bis c.p. in misura tale da non garantire effettiva esecuzione, comunque sotto forma detentiva.

Restano confermate le precedenti indicazioni e disposizioni procedurali quanto a modalità di comunicazione e trasmissione delle proposte. In caso di interlocuzione intrapresa da un sostituto o di accordo raggiunto, anche parzialmente e non formalizzato, la successiva trattazione sarà seguita sempre dallo stesso magistrato, che potrà eventualmente in caso di rinvio udienza o necessità di modifica richiesta dal Giudice fornire, se impedito, le necessarie indicazioni ad altro magistrato in sostituzione. In nessun caso un accordo già assicurato anche informalmente al Difensore potrà essere oggetto di successivo diniego. La violazione di questa disposizione dovrà essere segnalata al Procuratore Generale.

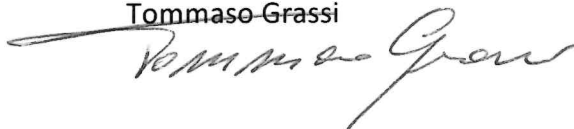
Il Procuratore Generale

Enrico Zucca



L'Avvocato Generale

Tommaso Grassi



Genova, 8 luglio 2026